

Avviso ai litiganti

## Istanza di rimborso, da 18 a 48 mesi solo con vecchio termine pendente

19 Novembre 2008

Anche la circostanza che sia in corso una lite in merito alla tempestività della richiesta non ha alcuna rilevanza



**Massima** - Il contribuente che abbia fatto istanza per il rimborso delle imposte è ammesso a fruire del più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa richiesta di quarantotto mesi dalla data del versamento purché l'originario termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 38 del Dpr n. 602/1973 non sia già decorso. All'esito del definitivo esaurimento del rapporto giuridico d'imposta non può trovare applicazione la novella di cui all'articolo 1 della legge n. 133/1999, non rilevando neppure la pendenza di una controversia avente ad oggetto la tempestività di detta istanza di rimborso.

**Sentenza n. 25610** del 18 settembre 2008 depositata il 22 ottobre 2008

Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi, Rel. Marigliano

Riscossione - Rimborso - Istanza - Art. 38, Dpr 29 settembre 1973, n. 602 - Termine di decadenza - Jus superveniens - Art. 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 - Applicabilità - Condizioni - Pendenza del termine anteriore - Necessità

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/istanza-rimborso-18-48-mesi-solo-vecchio-termine-pendente>